



CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

MISURE DI PREVENZIONE

TEL. 06/398088767- FAX 06/398088971

pec: sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it

ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI

AL TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

ALLA QUESTURA DI ROMA

DIVISIONE ANTICRIMINE

(per competenza e notifica all'interessato)


ALL'AVV. SILVIA DE BLASIS

DEL FORO DI ROMA

OGGETTO: RG 48/23 M.P. RG 125/23 M.P. TR/RM **[REDACTED]**, nato a Roma il **[REDACTED]** residente in **[REDACTED]**

Si ritrasmette l'allegato decreto n. 8/24 emesso da questa Corte nel procedimento RG 48/23 M.P., corretto nella data di emissione del provvedimento che pertanto deve intendersi emesso il 09/01/2024.

Roma, 28/02/2024



Il Funzionario Giudiziario
Nadia Rossi

DEC. 8/24



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

Proc. N. 48/2023 R.G. M.P.

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dott. Francesco Neri	Presidente
Dott. Franca Amadori	Consigliere
Dott. Gabriella Bonavolontà	Consigliere

ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2023, il seguente:

DECRETO

OGGETTO: Appello proposto dal Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d. lgs. n. 159/2011, avverso il decreto n. 137/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, del 02.10.2023, depositato il 04.10.2023, con cui è stata rigettata la proposta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti di **[REDACTED]**, nato a Roma il **[REDACTED]** residente in **[REDACTED]** Via **[REDACTED]** con domicilio eletto in Roma, Via **[REDACTED]** presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**, difeso ed assistito dal difensore di fiducia **[REDACTED]**, con studio in Roma, **[REDACTED]**

IL DECRETO IMPUGNATO

Con decreto del 02.10.2023 (dep. il 04.10.2023), il Tribunale di Roma – Sezione speciale per l'applicazione delle misure di prevenzione – rigettava la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 28.07.2023, per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di avvicinamento a non meno di 800 metri alle parti offese, **[REDACTED]** e **[REDACTED]** per la durata di anni 2, e per l'imposizione di una cauzione di euro 1.000,00.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale premetteva che la Procura aveva delineato il quadro della pericolosità sociale del [REDACTED] riconducendola alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera i ter), del D. Lvo n.159/2011, in quanto gravemente indiziato e condannato in 1^ grado per i reati di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della ex convivente, [REDACTED]

Il Tribunale, in primo luogo, riportava l'elenco delle condanne definitive e dei procedimenti penali pendenti a carico del [REDACTED]

Due dei procedimenti penali pendenti e definiti in primo grado con condanne a carico del [REDACTED] attengono a delitti di atti persecutori. In relazione al secondo, in ordine temporale, veniva adottata dal GIP di Tivoli la misura cautelare del divieto di avvicinamento. I fatti contestati si collocavano tra l'anno 2017 e 2018.

Tra le imputazioni contestate al [REDACTED] vi era anche quella di cui all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sostentamento omettendo di versare il contributo mensile imposto dal Tribunale dei Minori.

Le condotte di *stalking* contestate si sostanziavano in ripetute e violente aggressioni verbali con minacce e ingiurie, verbali e scritte. Fatti commessi anche sul luogo di lavoro che avrebbero creato nella [REDACTED] un grave stato di tensione e di ansia.

Il Tribunale ravvisava, inoltre, la sussistenza di un altro procedimento penale pendente per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., in quanto il [REDACTED] già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare con la [REDACTED] con qualsiasi mezzo - violava la prescrizione inviandole messaggi tramite l'applicazione "whatsapp" di contenuto ingiurioso. Fatto del 17.04.2022.

Il [REDACTED] riportava, inoltre, una condanna definitiva per la quale era stato posto agli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 81 e 336 c.p., per aver minacciato ed offeso ripetutamente la CTU nominata dal giudice civile incaricata di accertare le capacità genitoriali e la collocazione della figlia minore. Fatti risalenti al 2021.

La proposta della Procura di Tivoli esponeva vari elementi emergenti dalle sentenze di condanna descrivendo un comportamento del [REDACTED] di crescente allarme sociale non solo nei confronti del nucleo familiare ma della generalità dei consociati.

Dal casellario giudiziale emergevano i seguenti fatti-reato:

- Decreto penale del 27.06.1996 per rissa; fatto commesso il 21.05.1995.
- Sentenza della Corte di Appello del 25.06.2008 per guida in stato di ebrezza alcolica, fatto commesso il 06.10.2004;
- Sentenza della Corte di Appello del 17.11.2022 per minaccia a pubblico ufficiale, fatti commessi nel febbraio del 2021.

Per il Giudice di primo grado la richiesta della Procura non meritava accoglimento. L'ipotesi di cui all'art. 4, lett. i ter), D. Lvo. 159/2011 - che prevede l'applicabilità della sorveglianza speciale per chi è indiziato di specifici delitti ritenuti particolarmente antisociali, come quello di maltrattamenti o di atti persecutori - richiede una valutazione a parte del Tribunale sul requisito della "attualità" delle condotte, che era nel caso di specie carente.

A parere del Tribunale, sulla base dei motivi posti a sostegno delle sentenze di condanna per *stalking* e per minaccia a pubblico ufficiale, emergeva una condotta complessiva del [REDACTED] quale "soggetto privo di autocontrollo ed in rapporto altamente conflittuale con la moglie separata, incapace di accettare le regole e le imposizioni dell'autorità giudiziaria". Tuttavia, a parere del Giudice di prime di cure le condotte persecutorie si fermavano all'anno 2018 e l'episodio del messaggio inviato via "whatsapp" del 17.04.2022 andava considerato quale fatto isolato, privo di penale rilevanza.

Riteneva, pertanto, il Tribunale che la richiesta della Procura di Tivoli dovesse essere rigettata.

L'APPELLO DEL P.M.

Avverso detto decreto, il P.M. interponeva rituale e tempestivo appello, chiedendo di applicare al [REDACTED] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di anni 4 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e divieto di avvicinamento a meno di 800 metri a [REDACTED]. In caso di consenso allo strumento elettronico di controllo la misura potrà essere ridotta ad anni 2 mesi 6.




Il P.M. lamentava che il Giudice di prime cure avesse rigettato la proposta motivando esclusivamente sull'assenza della "attualità" della pericolosità sociale, dunque affermando implicitamente la sussistenza dei due presupposti di applicazione della misura: l'appartenenza del [REDACTED] alla categoria di cui all'art. 4, lett. i-ter) del D. Lvo. 159/2011 e la pericolosità sociale. Difatti, nel provvedimento impugnato il Giudice afferma: *"Emerge una condotta complessiva del [REDACTED] quale soggetto privo di autocontrollo ed in rapporto altamente conflittuale con la moglie separata, incapace di accettare le regole di imposizioni delle autorità giudiziaria. Tuttavia, le condotte persecutorie di minacce in alcuni casi accompagnati da danneggiamento di arredi in casa si fermano all'anno 2018; non contemplano atti di violenza contro la persona. L'episodio del messaggio via "whatsapp" del 17 Aprile 2022 è un fatto isolato e non oggetto di penale rilevanza. Non sono emerse condotte di reato nei riguardi della minore verso la quale, in ogni caso gli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e di ogni caso gli incontri saranno regolati dal competente tribunale dei minori"*.

Tale motivazione appare in contrasto con gli atti.

Il tema della "attualità" della pericolosità sociale non può essere disgiunto da un previo esame dell'inquadramento della persona nella relativa categoria di pericolosità. L'appartenenza del soggetto alla categoria di pericolosità in esame è correttamente desunta dal Tribunale, seppur in assenza di specifica motivazione, attraverso il richiamo alle due condanne in primo grado per atti persecutori che, tuttavia, sono erroneamente indicati come fatti commessi nel 2017-2018. Ne deriva che se il [REDACTED] è stato condannato per atti persecutori, i relativi elementi di fatto sono idonei a ritenerlo "indiziato" di tale delitto.

Con riferimento alla pericolosità sociale il Tribunale omette di esaminare le sentenze di condanna per atti persecutori, la sentenza di condanna definitiva per violenza a pubblico ufficiale strettamente connessa agli atti persecutori, la condanna per violazione degli arresti domiciliari, le misure cautelari applicate; tutte circostanze che incidono seriamente sulla valutazione della "attualità" della pericolosità sociale.

La pericolosità sociale va intesa *in senso lato*, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto. Occorre una valutazione globale della personalità del soggetto che deve essere compiuta sulla base di elementi di fatto sintomatici e rivelatori della sua pericolosità.



Come precisato dalla Corte di Cassazione, tale valutazione comprende una prima fase di tipo constattativo, rapportata all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta dal soggetto proposto, cui si unisce una seconda fase di tipo prognostico volta a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge.

L'esistenza di tale duplice profilo consente di adottare le limitazioni alla sfera di libertà della persona raggiunta da tale prognosi: nel giudizio di prevenzione non è sufficiente l'ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di qualsivoglia condotta illecita ma si richiede il precedente inquadramento della persona in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché la prognosi negativa deriva dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (es. condotte lesive dell'integrità fisica o morale dei minorenni o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica).

Solo all'esito di tale giudizio, se positivo, è possibile poi verificare, ai fini dell'applicabilità della misura personale, l'eventuale ricorrenza della sua "attualità" che è in diretta relazione con natura, grado e spessore della pericolosità accertata.

La "attualità" della pericolosità sociale non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Il Tribunale sembra dimenticare che il giudizio di "attualità" della pericolosità sociale va svolto in modo diverso da quello sulla pericolosità sociale. Per giurisprudenza costante *"In tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sulla <<attualità>> della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuiti fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato"*. Come chiarito dalla Corte di Appello di Roma in altro decreto a seguito di appello di questo P.M. accolto per i medesimi profili oggi proposti: *"circa il carattere <<attuale>> della pericolosità sociale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito <<expressis verbis>> infatti, che << può essere desunto anche da atti remoti purché costituenti univoco indice della esistenza n.d.r. come nel caso in esame del comportamento antisociale>> (Cass. pen., Sez. VI, 28.01.2014, n. 9906), oltre che <<da specifici comportamenti>> (Cass., Sez. V, n. 34150 del 22.09.2006, Commisso, rv. 235203).*



Ad avviso del P.M., il decreto muove da una erronea premessa logico-giuridica che ne vizia tutte le successive valutazioni laddove offre la chiave di lettura da cui muove: *“una condotta complessiva del [REDACTED] quale soggetto privo di autocontrollo ed in rapporto altamente conflittuale con la moglie separata, incapace di accettare le regole di imposizione dell'autorità giudiziaria”*.

Con questa premessa il decreto ridimensiona gravemente condotte pacificamente delittuose e violente che hanno portato a condanne anche per atti persecutori, oltre che per violenza commessa dal proposto ai danni della CTU nominata nel giudizio civile per determinare la sua capacità genitoriale, ed ancora la condanna per la violazione degli arresti domiciliari. Tali fatti accertati con sentenza divengono nella motivazione del decreto una *“incapacità di autocontrollo nell'ambito di un rapporto conflittuale”*. Invero, in presenza di un qualunque delitto contro la persona, qual è lo *stalking*, non risulta che rilevi la mera incapacità di autocontrollo e che si *“squalifichi”* la condotta delittuosa in un mero rapporto conflittuale. Il decreto, dunque, è affetto da grave vizio, ridimensionando condotte delittuose nell'ambito di delitti di violenza di genere ben delineati nella loro struttura e portata pericolosa dalla Corte di Appello di Roma nel decreto n. 71/2021 cui si rinvia.

Il decreto confonde gravemente attività delittuosa con mera conflittualità pur in presenza di sentenze di condanna, operando una scorretta giustificazione del [REDACTED]. Del resto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito la diversità tra conflittualità (che non costituisce reato) e azione delittuosa o violenza (che invece costituisce reato).

Sembra al P.M. che il decreto sia affetto da vizio di illogicità manifesta in quanto afferma che il proposto è *“soggetto privo di autocontrollo ed il rapporto altamente conflittuale con la moglie separata, incapace di accettare le regole di imposizioni dell'autorità giudiziaria”*. Se una persona, inquadrata in una categoria di pericolosità sociale è ritenuta socialmente pericolosa (presupposti affermati dal Tribunale seppur sommariamente) viene ritenuta *“soggetto privo di autocontrollo ... incapace di accettare le regole di imposizioni dell'autorità giudiziaria”*, tanto che ha commesso delitti, appare arduo comprendere come potrebbe essere venuta meno la *“attualità”* della pericolosità sociale. Anzi, poiché la mancanza di autocontrollo viene correttamente collocata dal Tribunale nella incapacità di frenare l'indole delittuosa in presenza di una separazione non accettata, la cessazione della

“attualità” della pericolosità sociale avrebbe richiesto la verifica del venir meno del rancore dell'uomo verso la donna, circostanza che il decreto non affronta e che è smentita dalle condotte accertate e dalle misure cautelari applicate.

Il Tribunale ha, inoltre, ommesso di valutare elementi di fatto pacificamente risultanti dagli atti. In particolare si fa riferimento a:

- sentenza del tribunale di Tivoli del 16.03.2023: condanna per art. 612 bis c.p. e in mancanza dei mezzi di sussistenza alla figlia minore, fatti commessi fino al 13.07.2017.

Il Tribunale di Tivoli con sentenza del 16.03.2023 condannava il [REDACTED] per atti persecutori ai danni dell'ex coniuge [REDACTED] commessi fino al 13.07.2017, e per mancanza dei mezzi di sussistenza per la figlia minore nonostante l'assegno fissato dal tribunale in euro 300. Il Tribunale condannava l'imputato alla pena della reclusione di anni uno, precisando che non possono essere concesse le attenuanti generiche né sospesa la pena *“in ragione della pericolosità deviante dell'imputato, il quale ha continuato imperterrito a perpetrare la medesima condotta nei confronti della persona offesa la quale è stata costretta a sporgere un'altra denuncia a seguito della quale è stato instaurato un altro procedimento penale”*.

Il Tribunale evidenziava che:

- a) il [REDACTED] inviava centinaia di messaggi offensivi e minacciosi alla ex coniuge,
- b) il [REDACTED] si presentava sul posto di lavoro della donna al fine di farla licenziare offendendola alla presenza dei colleghi,
- c) nonostante la separazione consensuale, il [REDACTED] aveva versato il dovuto per la figlia solo per due mesi,
- d) la gravità della condotta del [REDACTED] protratta per anni e contestata fino al 13.07.2017, costringeva la ex coniuge e la figlia a complessi percorsi psicologici di sostegno oltre che a vivere in un perenne stato di paura.

I fatti accertati dal Tribunale di Tivoli, neanche accennati nel provvedimento impugnato, dimostrano le gravi condotte del [REDACTED] ai danni della ex moglie e

della figlia costituenti reato, la continuità delle condotte, l'incapacità di comprendere le proprie azioni delittuose, l'esistenza di una pericolosità ritenuta "attuale" dal Tribunale nel Marzo 2023 tanto da non concedere attenuanti generiche e pena sospesa.

- sentenza del Tribunale di Tivoli del 22.11.2022: condanna per art. 612 bis c.p. e mancanza dei mezzi di sussistenza alla figlia minore commessi dal 13.07.2023 con "condotta perdurante". Ordinanza cautelare applicata anche questa ignorata dal decreto.

La mera lettura del capo di imputazione della sentenza del Tribunale di Tivoli (con "condotta perdurante") avrebbe consentito al Tribunale della prevenzione di non incorrere nell'errore in fatto (grave vizio di travisamento del fatto) di ritenere gli atti persecutori commessi nel 2017-2018 (oltre che di ignorare il grave delitto ai danni della minore).

Il Tribunale di Tivoli descrive il [redacted] come soggetto "avvezzo all'uso di sostanze alcoliche" che ha aggredito con pugni e schiaffi la ex coniuge, aggiungendo che i periodi di "stillicidio persecutorio si intervallano a momenti di neutralità relazionale".

Dalla sentenza risulta che "la fitta corrispondenza indesiderata proseguì fino all'attualità in quanto il 09.04.2021 l'agente la contattò telefonicamente per rappresentarle che avrebbe brindato al suo licenziamento, che era una <<puttana>> e che sua madre <<ha messa al mondo due merde>>". Dunque, la sentenza di condanna indica fatti commessi fino al 09.04.2021 e non solo fino al 2018 come erroneamente afferma il decreto. Emergono anche in questo caso circostanze di fatto che smentiscono la lettura del Tribunale della prevenzione in ordine alla "attualità" della pericolosità sociale. Va sottolineato che il decreto di rigetto omette di valutare condotte delittuose persecutorie accertate all'attualità del novembre e, comunque, fino al 2021, spostando in avanti di anni l'erronea valutazione compiuta dal decreto.

Il decreto ignora anche l'ordinanza cautelare emessa nei confronti del [redacted] il 02.08.2021. L'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla [redacted] veniva emessa nel corso del processo conclusosi con sentenza. Mentre

il processo era in corso il [REDACTED] oltre a commettere reati ai danni della CTU nominata nel procedimento civile, "persevera anche in epoca recente con condotte di molestia e minaccia". Difatti, nel maggio del 2021, incurante del processo in atto, minacciava gravemente la donna con messaggi allarmanti. All'esito dell'esame di plurimi infatti il Tribunale conclude il 02.08.2021: "*Sul piano delle esigenze cautelari, deve evidenziarsi che la reiterazione delle condotte, attuata nonostante la pendenza del procedimento penale a suo carico, e le modalità del comportamento, consistito in sistematiche e gravi minacce a mezzo del telefono, sono sintomatiche dell'assoluta indifferenza del [REDACTED] rispetto alle possibili conseguenze sanzionatorie, il che, chiaramente, rivela una particolare intensità del dolo ed una pericolosità che può essere contenuta solo adottando un provvedimento cautelare coercitivo che inibisca la reiterazione di analoghe condotte delittuose*".


Il decreto di rigetto non solo ignora quanto appena esposto, ma omette di considerare che alla data della sentenza (22.11.2022) il [REDACTED] era ancora sottoposto alla misura cautelare, non revocata, sicché le esigenze cautelari e la pericolosità erano acclamate.

- sentenza di condanna del 24.02.2022 per violenza alla CTU nominata nel procedimento civile.

Il decreto ignora completamente i fatti relativi alla sentenza irrevocabile di condanna per violenza ex art. 336 c.p. alla CTU nominata dal Tribunale civile per accertare la responsabilità genitoriale del [REDACTED]. Trattasi di condanna ad anni 1, mesi 7 di reclusione all'esito della riduzione operata dalla Corte di Appello con sentenza del 17.11.2022. Le condotte venivano poste in essere mediante minacce verbali tramite messaggi di testo e audio inviati a mezzo whatsapp sull'utenza telefonica. Fatti risalenti al Febbraio 2021.

Inoltre, il Tribunale della prevenzione ignora che il [REDACTED] era agli arresti domiciliari per tale fatto.

Dunque, il decreto ignora i gravi fatti descritti e la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto dal 12.06.2021 al 24.11.2022 che inevitabilmente conteneva la pericolosità, pena la commissione del delitto di cui all'art. 385 c.p. che, comunque,



nell'immediatezza veniva commesso con arresto il 30.06.2021 e condanna ex art. 444 c.p. con sentenza del Tribunale di Tivoli alla pena di mesi 5 e giorni 6.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In assenza di richiesta di partecipazione, si procedeva in data 09.01.2023 con udienza in camera di consiglio senza le parti.

Questa Corte riservava la decisione indicando in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Per quanto concerne la pericolosità sociale dell'odierno proposto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, la quale pericolosità è presupposto ineludibile per l'applicazione della misura di prevenzione personale (Cass. Sez. Un. 26.6.2014 n.4880, Spinelli e Sez. un. 31.1.2017, ric. Gattuso), rileva preliminarmente questo Collegio che a seguito della recente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 lett. a) del D. Lgs n. 159/2011 (v. Corte Cost. n.24 del 24.1.2019), il giudizio di pericolosità sociale non può non essere formulato prima delle necessarie verifiche tese a dimostrare se il soggetto raggiunto da una proposta possa ritenersi inquadabile, "sulla base di elementi di fatto" (indizi), tra i soggetti indiziati dei reati (di cui, nel caso di specie, all'art. 612 bis c.p.) meglio specificati nella categoria di cui all'art. 4 lett. i-ter), del d.lgs. n.159/2011.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che le censure formulate dal P.M. con l'atto di impugnazione siano tutte fondate, condividendo pienamente le argomentazioni sopra illustrate e contenute nell'appello.

Per delineare la personalità del proposto, per quel che concerne il procedimento di prevenzione e per accertare la concreta ed attuale pericolosità sociale del medesimo, devono essere individuati i c.d. "elementi di fatto" dai quali desumere il suo eventuale inquadramento nella relativa categoria sopra citata, verifica questa che il primo giudice ha



solo sommessamente effettuato. Detti elementi possono, infatti, ricavarsi "in primis" da eventuali sentenze di condanna definitive emesse nei confronti del proposto per detti specifici reati, ma anche da procedimenti penali ancora pendenti (v. certificato dei carichi pendenti: atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, evasione), purché non definiti da sentenze assolutorie o da archiviazioni (Cass. Sez. I, n.1763, sopra citata) e, sempre che, si intende, essi siano indicativi "di fatti", non potendo essere il giudizio di pericolosità basato su congetture ed illazioni, che costituiscono "mere intuizioni del giudice".

Ritiene questo Collegio che il primo giudice non abbia opportunamente valutato, ai fini del giudizio di pericolosità espresso, sia le pregresse sentenze penali di condanna (v. certificato del casellario giudiziale), sia gli atti relativi ai procedimenti penali ancora pendenti (v. certificato dei carichi pendenti, l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla [REDACTED] emessa dal Tribunale dibattimentale di Tivoli nel corso del processo in data 02.08.2021 e l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto dal 12.06.2021 al 24.11.2022), che fanno riferimento a gravi fatti di reato tra cui: atti persecutori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, minaccia a pubblico ufficiale, evasione (fatti commessi almeno fino al 2021).

Verifiche queste che sono tutte facilmente riscontrabili dagli atti sui quali il Giudice di prime cure non si è sufficientemente soffermato motivando nel provvedimento impugnato esclusivamente sulla mancanza del requisito della "attualità" della pericolosità sociale del proposto, dando quindi per accertate, come correttamente desunto dal P.M., l'appartenenza del [REDACTED] alla categoria di cui all'art. 4, lett. i-ter), D. Lvo. 159/2011 e la sua pericolosità sociale. Difetta, quindi, nel provvedimento di rigetto impugnato una ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice che tenga conto, quanto all'abitudine, di tutti gli episodi criminosi concernenti l'intero percorso di vita del [REDACTED], essendo necessario valutare la personalità del proposto "globalmente".

È opportuno rilevare che oggi plurime sono le misure di prevenzione applicate nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, in particolare con riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612bis c.p.) e violenza sessuale (art. 609bis c.p.) poiché trattasi di manifestazioni di forme di violenza contro donne e minorenni



perpetrate da soggetti che sono inquadrabili nella categoria di cui all'art. 1, lett. c) del d.lgs. n.159/2011. Tali misure sono, quindi, applicate nei confronti di soggetti dediti alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenirne la commissione.

L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emergerebbe anche dalla disposizione della L.69/2019 che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela a favore delle donne vittime di reati di "violenza di genere e domestica", ha previsto specifiche prescrizioni. All'art. 8, del resto, l'interpretazione della "pericolosità attuale" nelle misure di prevenzione, in relazione ai reati di "violenza di genere" doveva essere letto, alla luce della naturale e connaturata "recidiva" di questi reati, in assenza di percorsi obbligati di recupero, per come evidenziato: a) dal nuovo testo dell'art. 165 c.p., introdotto dalla L.69/2019, secondo cui la sospensione condizionale della pena è " subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati" per i reati di violenza di genere elencati; b) dall'art. 13-bis l. . 354/1975 (Ord. Penit.) come modificato dalla L.69/2019 secondo il quale i condannati per i delitti di violenza di genere ivi elencati possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno; 1 bis) Le persone condannate per i delitti di cui al comma possono essere ammessi a seguire percorsi di "reinserimento nella società e di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari".

La "ratio" delle norme indicate doveva ravvisarsi nella volontà di prevenire "il rischio di recidiva", stante l'alta percentuale di reiterazione di reati di violenza di genere, soprattutto per tutelare le vittime dirette o potenziali. Tale rischio appare essere superiore rispetto a quello di qualsiasi altro delitto considerato che i reati di violenza di genere sono fondati su una precisa e strutturata identità culturale del loro autore che ha introiettato modelli comportamentali violenti (così la Convenzione di Istanbul) ritenuti naturali, la cui rinuncia genera, ai suoi occhi, una perdita di ruolo e di dominio e non permette di creare rapporti paritari con il genere femminile a cui non riconosce dignità, libertà, autonomia. Recidiva determinata dall'assenza di "consapevolezza" che la condotta tenuta costituisca reato, oltre

che dalla convinzione che la responsabilità della violenza è addebitabile alla partner per il suo comportamento e per la sua successiva denuncia o querela. Ne consegue che la persona offesa è da ritenersi ad alto rischio di reiterazione del reato non solo per vendetta, ma anche perché, come nel caso in esame, la [REDACTED] ha scelto di denunciare non riconoscendo così all'autore della violenza il suo ruolo autoritario e sovraordinato e, allo stesso tempo, sottraendosi alla posizione di soggezione cui era stata costretta. Secondo la Convenzione di Istanbul, ricalcata dal Legislatore con la modifica dell'art. 165 c.p., è indispensabile affiancare ad un efficace e tempestivo intervento sanzionatorio, anche una prospettiva rieducativa da perseguire appunto con la partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La sentenza della Corte Edu, del 02.03.2017, Talpis c. Italia, ha condannato, infatti, lo Stato italiano per non avere tutelato beni primari e, fra tutti, la vita, l'integrità fisica, "da rischi che possono stimarsi come immediati e ragionevolmente prevedibili".

Di conseguenza, il [REDACTED] deve essere inquadrato nella categoria di cui all'art. 4, lett. i ter) del D. Lvo. n. 159/2011, come correttamente ipotizzato dalla Procura di Tivoli; circostanza questa che non viene, tra l'altro, smentita dal Giudice di prime cure ma anzi implicitamente confermata. Difatti, nella motivazione il Giudice si limita a denunciare la carenza del requisito della "attualità" della pericolosità sociale del [REDACTED], nulla eccependo in merito alla sussistenza della stessa. Il Giudice di prime cure parla, difatti, di ***"una condotta complessiva del [REDACTED] quale soggetto privo di autocontrollo ed in rapporto altamente conflittuale con la moglie separata, incapace di accettare le regole di imposizioni dell'autorità giudiziaria"***. Invero, il Tribunale sembra quasi impropriamente ridimensionare condotte delittuose e violente del [REDACTED] che hanno portato a condanne anche per atti persecutori, oltre che per violenza commessa dal proposto ai danni della CTU nominata nel giudizio civile per determinare la sua capacità genitoriale.

Inoltre, ad avviso di questa Corte, appare difficile ritenere che il requisito della "attualità" della pericolosità sociale sia venuto meno con riferimento ad un soggetto che il Tribunale stesso descrive come ***"soggetto privo di autocontrollo"*** ed ***"incapace di accettare le regole di imposizioni dell'autorità giudiziaria"***. Difatti, nel caso di specie certo è che l'attività criminosa del proposto non si è interrotta neanche nei periodi di carcerazione cautelare



avendo in più occasioni il [REDACTED] evaso le prescrizioni a lui impartite dall'autorità giudiziaria. A riprova di ciò, vale la pena evidenziare che la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal GIP del Tribunale di Tivoli con ordinanza del 10.06.2021 per le minacce continuate alla [REDACTED] viene violata dal [REDACTED] il 30.06.2021 e per tali fatti viene condannato dal Tribunale di Tivoli alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Inoltre, è lo stesso Tribunale ad affermare nel provvedimento impugnato che *"vi è poi altro procedimento penale pendente per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. in quanto – già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare con la De Maggio con qualsiasi mezzo – violava la prescrizione inviandole messaggi sull'applicativo "whatsapp" di contenuto ingiurioso; fatto del 17.04.2022"*.

Le condotte persecutorie di minacce non appaiono, quindi, arrestarsi all'anno 2018 ma anzi risultano persistenti fino al 2022. Non appare condivisibile l'assunto del Tribunale per cui tale ultimo fatto sopra esposto debba essere considerato come "fatto isolato" dato che in data 22.11.2022 il Tribunale di Tivoli condannava il [REDACTED] alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione affermando che: *"L'entità del trattamento sanzionatorio appare adeguato, ai sensi dell'articolo 133 c.p., alla consumazione delle condotte in numero superiore a quello sufficiente ad integrare la serialità delittuosa, per un periodo apprezzabile, nonché alla caratura delinquenziale del reo, pregiudicato, attinto da pendenze giudiziarie, anche per fatti della stessa specie ai danni della medesima persona offesa, raggiunto da misura cautelare non custodiale, in corso di giudizio, per la vicenda per cui è causa e da misura cautelare custodiale per un titolo concorrente e, ciò nonostante, autore di trasgressioni al divieto di comunicazione, che pur non avendo assunto autonomo rilievo, ai sensi dell'articolo 276 c.p.p., ne qualificano negativamente il tratto personologico. La consumazione delle violazioni contestate, senza soluzione di continuità, in un contesto unitario, all'interno del medesimo consorzio di persone, con identità di circostanze di tempo e di luogo, è indicativa di una deliberazione originaria conglobante"*.

Il Giudice di prime cure non sembra aver a tal fine opportunamente tenuto in considerazione sia il numero che la gravità in concreto dei fatti criminosi commessi ed accertati con sentenze, alcune delle quali passate in giudicato, sia la loro qualità ricavabile dalla pena inflitta, sia l'arco temporale in cui erano stati commessi (dal 2017 al 2022).

I reati di atti persecutori perpetrati dal [REDACTED] nei confronti della ex compagna, nonché di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia minore, costituiscono per questo Collegio delitti idonei a porre in pericolo anche la sicurezza e la tranquillità pubblica e, quindi, consentono di inquadrare il proposto nella categoria di pericolosità sociale indicata dal Tribunale nel provvedimento impugnato.

Come già detto, infatti, il proposto non ha smesso di commettere reati neanche nei periodi di detenzione cautelare e non ha mostrato alcun segno di resipiscenza posto che era stato già denunciato per reati della medesima specie, proseguendo la sua "escalation" criminosa nei confronti delle persone offese col perpetrare il reato di *stalking* (con minacce, ingiurie, condotte vessatorie e petulanti, recandosi anche sul posto di lavoro della ex compagna al fine di farla licenziare, messaggi e note vocali via "whatsapp"; v. pag. 1 del decreto impugnato).

Gli ultimi recentissimi e gravissimi fatti commessi dal [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e della CTU nominata dal Giudice civile per accertare le capacità genitoriali, cui la Procura di Tivoli aveva già fatto riferimento nella sua proposta, hanno evidenziato una radicata e spiccata pericolosità del [REDACTED] (ex art. 4, lett. i ter) del D.L.vo n.159/2011.

Tali elementi di fatto sono pacificamente risultanti dagli atti che sono stati solo sommariamente considerati dal Tribunale di Roma. In particolare:

- la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli del 22.11.2022 per il reato di cui agli artt. 612 bis, 570 c.p. (v. pag. 5, "*la fitta corrispondenza indesiderata, ancorché intervallata da periodi di assenza di comunicazioni, proseguì fino all'attualità, in quanto il 09.04.2021 l'agente la contattò telefonicamente per rappresentarle che avrebbe brindato al suo licenziamento, che era una <<puttana>> e che sua madre <<ha messo al mondo due merde>>*"; v. pag. 13, "*la sistematicità della persecuzione e degli inadempimenti alla funzione genitoriale, fino all'attualità, osta ad un giudizio di prognosi fausto, ai sensi degli articoli 163 e 175 c.p.*");
- ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla [REDACTED] emessa dal Tribunale di Tivoli del 02.08.2021 (v. pag. 2, "*sul piano delle esigenze cautelari, deve evidenziarsi che la reiterazione delle condotte, attuate nonostante la pendenza del procedimento penale a suo carico, e le modalità dei comportamenti, consistiti in sistematiche e gravi minacce a mezzo del telefono, sono*



- sintomatiche dell'assoluta indifferenza del [REDACTED] rispetto alle possibili conseguenze sanzionatorie, il che, chiaramente, rivela una particolare intensità del dolo ed una pericolosità che può essere contenuta solo adottando un provvedimento cautelare coercitivo, che inibisca la reiterazione di analoghe condotte delittuose”);*
- sentenza di condanna alla pena di anni 1, mesi 7 di reclusione, all'esito della riduzione operata dalla Corte di Appello con sentenza del 17.11.2022, del Tribunale di Tivoli del 24.02.2022 per violenza alla CTU nominata nel procedimento civile (v. pag. 2 per stralci dei messaggi audio inviati dal [REDACTED]: “...rovinare le persone ... non vi lamentate se poi alla fine ci stanno i femminicidi ... se volete una vita tranquilla lasciatemi perde, senno' sai che fuccio? Io vado in galera, ma l'ammazzo!”);
 - ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari del 10.06.2021.

Ciò detto, in merito alla valutazione dei presupposti per l'inquadrabilità del proposto, quale indiziato del reato di stalking, nella fattispecie di cui all'art. 4, lett. i-ter) del D.L.vo 159/2011, non occorre l'acquisizione della prova dei fatti penalmente rilevanti puniti ex art. 612 bis c.p., ma la sussistenza di un “quadro indiziario” fondato su elementi di fatto che renda verosimile, secondo consolidate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori. E' sufficiente, dunque, il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. Trattandosi, infatti, di una misura di prevenzione non è necessario che venga raggiunta la certezza sulla sussistenza del reato, ma è sufficiente, come nel caso in esame, che vi siano indizi gravi sulla verosimile possibilità che il reato è stato o sarà consumato, non risultando così necessario che sia avvenuta la lesione del bene protetto dalla norma penale incriminatrice, essendo al contrario sufficiente la valutazione sulla ragionevole sussistenza delle condizioni di una pericolosità sociale non generalizzata, ma rivolta alla vittima. Pertanto, lo spessore indiziario dell'accertamento non richiede la prova dei reati previsti, ma l'accertamento di fatti che rendano verosimile, secondo consolidate massime d'esperienza, l'avvenuto compimento dei reati (artt. 572, 609 bis, 612 bis c.p. e, in ipotesi estreme, del reato di cui all'art. 575 c.p.), secondo un ragionevole convincimento di plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte (v. proposta della Procura di Tivoli e ordinanze

applicative di misure cautelari). E' innegabile che dalle denunce delle persone offese, sfociate in sentenze di condanna e nell'ordinanza di custodia cautelare, i fatti descritti raggiungono la soglia della fattispecie del reato di cui agli art. 612 bis c.p.: reiterazione di minacce o di molestie (messaggi e telefonate, aggressioni sul posto di lavoro in presenza di altre persone) idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da un relazione affettiva o a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (v. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Tivoli del 22.11.2022: *"Lo stillicidio persecutorio si traduceva in un progressivo accumulo di stress e disagio - ben rappresentato dalla persona offesa nel corso dell'esame testimoniale - alla fine degenerato in uno stato di prostrazione psicologica in grado di intercettare proprio quell'evento di danno alternativo richiamato dalla norma incriminatrice, che induceva la [REDACTED] a sentirsi ragionevolmente esposta ad una permanente condizione di vulnerabilità ed a convivere con il fondato timore della possibile attuazione, preannunciata nei messaggi telefonici ricevuti, di azioni ritorsive"*).

Ritiene, pertanto, questo Collegio che il proposto è persona dedita alla commissione "abituale e continua" di reati che pongono in pericolo o ledono anche la tranquillità e la sicurezza pubblica (art. 1, lett. c), D. Lvo. 159/2011).


Inoltre, nell'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 10.06.2021 lo stesso G.I.P. del Tribunale di Tivoli ha posto in risalto il "pericolo di reiterazione del reato" evidenziando la "persistenza" e la "attualità" della pericolosità sociale del proposto (v. pag. 5 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ove il GIP afferma che: *"L'indagato, inoltre, annovera due precedenti (per rissa e guida in stato di ebbrezza) datati, ma comunque coerenti con il ritratto di una personalità scarsamente incline alla riflessione critica sulle conseguenze delle proprie azioni, ai quali si aggiungono i documentati carichi pendenti anche per il delitto di atti persecutori. Per l'effetto, sussistono più che sufficienti elementi per riscontrare il pericolo che [REDACTED] commetta altri reati della stessa indole di quelli per cui si procede, non potendo escludersi, del resto, che la protrazione delle condotte sia stata preclusa soltanto dall'accorgimento usato dalla dott.ssa [REDACTED] nel bloccare la sua utenza"*).



È, quindi, corretto desumere la “pericolosità sociale” dell’odierno proposto dalle richiamate denunce e dal suo connesso carico pendente (per i reati di stalking, violazione degli obblighi di assistenza familiare, evasione, minaccia a pubblico ufficiale) inquadrandolo correttamente nella categoria dei soggetti di cui alla lett. i-ter), dell’art.4 del D. Lgs. n.159/2011. Contro il proposto sussistono anche i requisiti della “attualità” e della “abitualità” nella commissione di reati contro le persone offese, per un arco temporale significativo e rilevante (nei confronti della figlia minore per fatti commessi almeno fino al 13.07.2017, nei confronti della CTU nominata dal Giudice civile per accertare la sua capacità genitoriale per fatti commessi almeno fino al 27.02.2021, ed in particolare nei confronti della ex compagna [REDACTED] per fatti commessi fino al 17.04.2022). Sussistono, quindi, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della sua pericolosità sociale, perché desunti dal menzionato carico pendente, non esclusi da sentenze assolutorie o da archiviazioni. Pertanto, le argomentazioni formulate dalla Difesa, riguardanti la totale assenza dei presupposti necessari per l’applicazione della misura “de qua”, non si appalesano di una persuasiva consistenza, visto che risultano rispettati i principi giurisprudenziali più recenti ed applicabili al caso in esame, per come sopra illustrato (v. Cass. sent. n.3866/91 e n. 34150/06). A parere di questa Corte risultano comprovate la continuità e la prosecuzione delle pregresse e già acclarate forme di pericolosità sociale del proposto nell’epoca “attuale” (quella di applicazione della misura), perché la pericolosità deve sussistere al momento della relativa decisione.

Circa il carattere “attuale” della pericolosità sociale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito “*expressis verbis*” infatti, che “può essere desunto anche da fatti remoti, purché costituenti univoco indice della persistenza (n.d.r. come nel caso in esame) del comportamento antisociale” (Cassazione penale, sez. VI, 28/01/2014, n. 9906), oltre che “*da specifici comportamenti (Corte Cost., 12/11/1987; Cass., sez. V, n. 34150 del 22/09/2006, Comisso, rv. 235203; Cass. S.U., n. 6 del 25/03/1996, Tumminelli, rv. 194063; sez. 6 n. 38471 del 13/10/2010 Barone, 248797).*

L’attività “*contra legem*” tenuta dal [REDACTED], che ha caratterizzato un notevole lasso temporale della sua vita (a partire dal 1996 per rissa in concorso, guida in stato di ebrezza, minaccia ad un pubblico ufficiale, violazione degli obblighi di assistenza familiare, evasione, e fino al 2022 per atti persecutori), evidenzia una pericolosità sociale che si è radicata ed aumentata nel tempo, essendo il proposto, incapace di contenere i propri impulsi criminali.



Nel caso in esame occorre essenzialmente verificare la sussistenza della ricorrente commissione di un delitto (“attività delittuosa”) caratterizzata da “violenza di genere”. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la pericolosità sociale deve essere intesa “in senso lato” comprendendo l’ accertata predisposizione al delitto purché sussista un ben delineato quadro “indiziario” attesa la natura del reato contestato. Si vuol dire che occorre una valutazione “globale”, e non “parcellizzata” della personalità del proposto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’ accertamento di un comportamento illecito e antisociale “persistente” - come nel caso del ██████████ - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. Valutazione che deve essere compiuta sulla base di tutti gli “elementi di fatto” (v. da ultimo il procedimento penale pendente per il delitto di cui all’ art. 387 bis c.p. in quanto – già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicare con la ██████████ ██████████ con qualsiasi messo – violava la prescrizione inviandole messaggi sull’ applicativo whatsapp di contenuto ingiurioso; fatto del 17.04.2022), che sono indubbiamente e ragionevolmente sintomatici e rivelatori di una elevata pericolosità (v. Corte Costituzionale 291/2013 e 24/2019 e S.C. 12511/2001 e 40731/2006) che nel caso in esame non è neppure “scemata” essendo caratterizzata dalla totale assenza di un percorso di rivisitazione delle proprie condotte criminose.

Il decreto impugnato, quindi, appare viziato, come sostenuto dal P.M., con riferimento alla supposta carenza del requisito della “attualità” della pericolosità sociale del ██████████ trattandosi con tutta evidenza di soggetto “indiziato” per il delitto di stalking, sulla base di una attenta e scrupolosa valutazione delle condotte accertate dagli atti, ove risulta la spiccata e persistente pericolosità sociale del proposto.

Non vi è dubbio che detta pericolosità debba essere accertata nel momento della decisione (cfr. Corte Costituzionale sentenza n.24/2019), ed infatti molteplici erano gli “elementi di fatto” (e non sospetti o congetture) già a disposizione del Giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto valutare con maggiore pregnanza le condotte vessatorie e particolarmente violente attuate dal proposto anche di recente. Il proposto, infatti, con gli ultimi episodi violenti ha manifestato una “maggiore intensità” della sua pericolosità sociale per la gravità delle condotte tenute e per la loro reiterazione, che non poteva non riflettersi sulla valutazione della “attualità” della pericolosità stessa.



Pienamente comprovata si ritiene, quindi, la pericolosità sociale del [REDACTED] I e la "attualità" della stessa avuto riguardo a sintomatici indicatori di pericolosità, quali il suo livello di coinvolgimento nelle attività criminali compiute e l'assenza di comportamenti denotanti l'abbandono di logiche criminali, al momento di adozione della misura.

Ritiene, pertanto, questo Collegio che gli elementi ordinari "di fatto" già offerti dalla proposta della Procura di Tivoli erano e rimangono tutti "rivelatori" della "attualità" della sua pericolosità sociale. Il Giudice non può, infatti, esimersi dall'effettuare un esame complessivo della personalità del proposto sulla base del suo corposo "curriculum" criminale ed in totale assenza di un serio percorso riabilitativo dalle condotte maltrattanti di "genere". Il [REDACTED] infatti, non ha mai interrotto la condotta abituale di atti persecutori ai danni della ex compagna non accettando la decisione assunta dalla p.o. di interruzione del loro rapporto. Condotta illecita questa sicuramente ed inequivocabilmente rivelatrice di "elevata e persistente" pericolosità sociale (art. 612 bis c.p.).

Le pregresse condotte di atti persecutori, di ingiurie, di danneggiamento, di minacce di morte, inferte alle vittime sono idonee a mettere in pericolo un numero indeterminato di persone. Gli elementi di fatto illustrati nella proposta della Procura di Tivoli e desumibili dal certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, nonché l'ordinanza del GIP di Tivoli evidenziano una pericolosità "intensa" del proposto non tale da scemare in un lasso temporale limitato, peraltro in assenza, lo si ribadisce, di un serio percorso di recupero.

Nell'effettuare la valutazione della pericolosità sociale del proposto e l'attualità della stessa, questo Collegio non può non considerare la peculiarità dei reati di "violenza di genere", costituita dal fatto che l'autore, in genere: a) non riconosce l'antigiuridicità delle sue condotte, ritenendo la violenza come un regime ordinario di relazione con la moglie e/o i figli minori costituendo costoro "cosa propria", da cui non ammette l'essere contraddetto; b) considera la detenzione in carcere un motivo per covare "rabbia" per essere stato detenuto e condannato, proprio a causa della testimonianza della di lui convivente, da cui ritiene poi, normale ritornare, non risultando ancora oggi che sia ripresa o possa riprendere la "convivenza".

Pertanto, congrua appare la durata di anni 2, mesi 6 della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in [REDACTED] e

divieto di avvicinarsi a meno di 800 metri a [REDACTED] per scongiurare il pericolo che le violenze possano essere reiterate e/o aggravate.

Alla luce, dunque, di tutte le argomentazioni che precedono, il decreto di primo grado impugnato per questa Corte territoriale deve essere riformato, in accoglimento dell'appello proposto.

P.Q.M.

Visto l'art. 10 D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159;

ACCOGLIE

l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nei confronti di [REDACTED] in epigrafe compiutamente generalizzato e, per l'effetto,

RIFORMA

integralmente il decreto n. 137/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, del 02.10.2023, depositato il 04.10.2023, e per l'effetto,

APPLICA

nei confronti di [REDACTED], la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 2, mesi 6, con obbligo di soggiorno in [REDACTED] e divieto di avvicinarsi a meno di 800 metri a [REDACTED]


Ai sensi dell'art. 10, comma 2 quater, del Codice Antimafia condanna [REDACTED] Antonio al pagamento delle spese processuali.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.




Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 09 gennaio 2024


09/01/2024

Il Presidente

Francesco Neri



Direzione della Cancelleria

26/02/24



Il Funzionario

Neri

